

# Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 5 ottobre 1990<sup>2</sup> sui binari di raccordo ferroviario è modificata come segue:

#### *Sostituzione di un'espressione*

*Negli articoli 18 e 20 l'espressione «autorità di vigilanza» è sostituita dall'espressione «Ufficio federale dei trasporti».*

#### *Art. 1 lett. a*

La presente legge disciplina:

- a. i rapporti tra i gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, i raccordati e i contenti;

#### *Art. 2 lett. e, i, l e m*

Ai sensi della presente legge si intende per:

- e. *gestore dell'infrastruttura*: impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell'infrastruttura secondo l'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>3</sup> sulle ferrovie;
- i. *binari di carico*: i binari situati sull'area ferroviaria, utilizzati da uno o più raccordati e non appartenenti al gestore dell'infrastruttura;
- l. *punto di consegna*: il punto dove i carri ferroviari sono consegnati dall'impresa ferroviaria al raccordato e viceversa.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 742.141.5  
<sup>3</sup> RS 742.101

m. *impresa ferroviaria*: un'impresa che effettua trasporti ferroviari.

**Art. 3**            Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché l'estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.

**Art. 6**            Contratto di raccordo

<sup>1</sup> Il gestore dell'infrastruttura e il raddato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.

<sup>2</sup> Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sui punti di congiunzione nonché sull'ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.

<sup>3</sup> *Abrogato*

**Art. 7-9**

*Abrogati*

**Art. 11 cpv. 1 lett. b e cpv. 2**

<sup>1</sup> Salvo convenzione contraria, il raddato assume le spese di:

- b. adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell'infrastruttura resi necessari dalla costruzione, dalla sistemazione e dall'esercizio del binario di raccordo.

<sup>2</sup> La Confederazione può sussidiare la costruzione dei binari di raccordo giusta gli articoli 18 e 19 della legge federale del 22 marzo 1985<sup>4</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

**Art. 12 cpv. 1 e 2**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale decide se e in che misura le prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici si applicano alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

<sup>2</sup> Le disposizioni sulla responsabilità della legge del 20 dicembre 1957<sup>5</sup> sulle ferrovie (art. 40b-40e) si applicano parimenti ai raddati e ai contenti.

<sup>4</sup> RS 725.116.2

<sup>5</sup> RS 742.101

*Art. 14*

*Abrogato*

*Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Il gestore dell'infrastruttura può imporre l'adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:

...

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorità di vigilanza può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni di servizio. Può disciplinare e sorvegliare la formazione in materia di ferrovie del personale del raccordato e dei contenuti.

*Art. 19 cpv. 2*

<sup>2</sup> È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18<sup>m</sup> della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>6</sup> sulle ferrovie.

*Art. 21 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 4*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dei trasporti decide le controversie concernenti:

...

<sup>4</sup> *Abrogato*

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 742.101

